

Cassazione civile , sez. III, sentenza 11.09.2014 n° 19176

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Cagliari, riformando la prima sentenza, ha condannato la Romana Market di M.C. & C. s.a.s. a risarcire il danno alla persona subito dalla F. ed ha, altresì, condannato la Milano Ass.ni, assicuratrice della Romana Market, a tenere indenne quest'ultima dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio.

Propone ricorso per cassazione la Romana Market attraverso tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo (violazione art. 1917 c.c., 91 c.p.c.) la ricorrente - dopo aver trascritto brani degli atti processuali dei giudizi di merito nei quali, chiamata in garanzia la propria assicuratrice, chiedeva che le spese di causa fossero poste "a carico di chi ritenuto soccombente" - critica la sentenza impugnata per avere accolto la propria domanda di garanzia senza, però, porre a carico della compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio anche nel rapporto tra quest'ultima e se stessa.

Precisa, infatti, che dal dispositivo della sentenza risulta accolta soltanto la propria domanda principale di essere tenuta indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche per le sole spese liquidate in favore della danneggiata/appellante, ma non anche quella relativa alle spese da sé sostenute per resistere all'azione risarcitoria.

Il secondo motivo ed il terzo motivo lamentano la medesima circostanza sotto il profilo dell'omessa pronuncia e del vizio della motivazione.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

A norma del terzo comma dell'art. 1917 c.c. le spese per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

La sentenza impugnata: ha dichiarato la responsabilità della Romana Market relativamente all'incidente nel quale è rimasta danneggiata la F. ; ha liquidato il danno; ha condannato la Romana Market alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della danneggiata; ha condannato la Romana Market a tenere indenne la Romana Market "dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio". Ha del tutto omesso, invece, di provvedere, nel rapporto assicurata/assicuratrice, sulle spese sostenute dalla prima per resistere all'azione risarcitoria.

Spiega in proposito la giurisprudenza che nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 cod. civ. (Cass. n. 5300/08; n. 2227/77).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la questione può essere decisa nel merito, con la condanna della Milano Ass.ni a rimborsare alla Romana Market le spese sopportate nei due gradi del giudizio di merito, nonché nel giudizio di cassazione, così come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa nel punto di cui in motivazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Milano Ass.ni a rimborsare alla Romana Market di M.C. & C. s.a.s. le spese dell'intero giudizio, che liquida: in Euro 3160,00, di cui Euro 160,00 per esborsi, per il primo grado; in Euro 2585,00, di cui Euro 85,00 per esborsi, per il grado d'appello; in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, per il giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.